

LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA. LA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA NELL'ERA DEL *DEEPFAKE**

di Simonetta Trozzi**

226

Sommario. 1. Introduzione. – 2. IA generativa e diritti della persona nella prospettiva costituzionale. La problematica individuazione del nucleo della dignità umana. – 3. Il rilievo costituzionale dei principi in materia di protezione dei dati personali: il *GDPR* e l'*AI ACT* tra uguaglianza, libertà e autodeterminazione. – 4. *Deepfake* e *AI fake news*. La disciplina prevista dall'*AI ACT* e l'intreccio con la proposta di legge nazionale. – 5. Considerazioni conclusive. Il diritto all'identità personale come cardine della protezione della dignità della persona nell'era del *deepfake*.

1. Introduzione. La diffusione, recente e repentina, di tecnologie che si avvalgono di Intelligenza Artificiale Generativa (*Generative AI*, d'ora in poi IA generativa)¹ ha avuto l'effetto di scardinare numerosi paradigmi normativi², tra i quali alcuni riguardanti fenomeni sociali aventi ricadute giuridiche, rimasti a lungo indiscussi. Il linguaggio, segnatamente, è al centro dell'attenzione della riflessione dottrinale sotto plurimi aspetti. Ciò a partire dal linguaggio della comunicazione istituzionale nella Rete Internet, anche tramite i *social network*³, al linguaggio dell'informazione nella democrazia digitale⁴ fino al più recente linguaggio degli

* Sottoposto a referaggio.

** Dottoranda di ricerca in Legalità, Culture politiche e Democrazia – Università di Perugia.

¹ L'IA generativa è un ramo dell'intelligenza artificiale dedicato alla creazione di algoritmi in grado di produrre *output* originali e variabili basandosi su dati e informazioni preesistenti. La generazione può riguardare testi, immagini, suoni, video o altre forme di contenuti che appaiono molto simili a quelli creati dall'uomo. Al fine di creare nuovi contenuti e proporre soluzioni l'IA generativa si avvale di tecniche di apprendimento automatico, come le reti neurali generative avversariali (GAN) e i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM). Per la riflessione sulla relatività e precarietà del tentativo di fornire una definizione di IA, stante la dinamicità con la quale si evolve tale tecnologia, si veda A. Papa, *Intelligenza artificiale e decisioni pubbliche: umano vs macchina? O macchina vs umano?*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, Milano, 2023, 225 ss.; Id., *Intelligenza artificiale e decisioni pubbliche tra tecnica, politica e tutela dei diritti*, in *Federalismi.it*, 22, 2022, 101 ss.

² B. Ponti, *Gli algoritmi pubblici: quale legalità e quale partecipazione? Introduzione*, in *Riv.it Inf.Dir.*, 2, 2022; Id., *Attività amministrativa e trattamento dei dati personali. Gli standard di legalità tra tutela e funzionalità*, Milano, 2023; in particolare modo per il rapporto poteri pubblici e privati nell'ambito della digitalizzazione amministrativa si veda Id., *Tre scenari di digitalizzazione amministrativa "complessa": dalla interoperabilità predicata alla standardizzazione praticata*, in *Istituzioni del federalismo*, 3, 2023, 599 ss.

³ A. Papa, P. Marsocci, *Lingua e linguaggio della comunicazione pubblica*, in *Rivista AIC*, 1, 2023, 169 ss., in partic. 192 ss.

⁴ P. Bilancia, *Le sfide informative della democrazia*, in *Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione*, 2021, 3 ss.; F. Balaguer Callejón, *La costituzione dell'algoritmo*, Milano, 2023; Id., *Inteligencia artificial y cultura constitucional*, in AA. VV., *Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital*, F. Balaguer Callejón, I. Wolfgang Sarlet (diretto da), C. Luiz Strapazon, I. Robl Filho, A. Aguilar Calahorra, A. Pérez Miras (coordinato da), Cizur Menor (Navarra), 2023, 41 ss., trad. it. in *Lceonline.eu*, num. sp. 2, 2023, 1 ss.; G. Cámara Villar, *Diritto all'educazione, pluralismo e società aperta nell'era digitale*, in *Lceonline.eu*, num. sp. 2, 2023, 199 ss.

algoritmi, fondato sulla matematica, in parte non del tutto conosciuto nel suo operare e capace di imitare quello umano⁵. In questo solco di trasformazione tecnica e sociale si consideri inoltre come il digitale, più in generale, ha – a monte delle più recenti innovazioni tecnologiche – portato la dottrina e la giurisprudenza a soffermarsi sul *significante* del *significato* da attribuire al lemma corrispondenza e alle relative forme, divenute prevalentemente non più analogiche. A partire dal dibattito sull'inquadramento dell'*e-mail* quale corrispondenza telematica nell'alveo della tutela dell'art. 15 Cost.⁶, al riconoscimento dei messaggi *WhatsApp* quale corrispondenza, avvenuto da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2023⁷, nonché ribadito con la sentenza n. 227/2023.

La mutevolezza dell'oggetto della tutela determinata dall'inarrestabilità che caratterizza l'evoluzione dell'IA generativa e le sue applicazioni, in ambito non solo privato ma anche pubblico, rende lo scenario delle salvaguardie poste a garanzia dei diritti della persona ancor più complesso, come analitica e articolata è la disciplina contenuta nel *Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale* (di cui alla originaria proposta COM(2021) 206 del 21 aprile 2021 – d'ora in poi *AI ACT* o Regolamento), per il quale, nel momento in cui si scrive, è possibile far riferimento al testo approvato dal Parlamento europeo tramite la risoluzione legislativa del 13 marzo 2024⁸.

Il presente contributo mira a ricostruire, in un'ottica multilivello, l'impianto dei principi di rango costituzionale fondanti la tutela dei diritti della persona che l'avvento dell'IA, in particolare generativa, rischia di mettere in crisi. Ciò non da ultimo con riguardo al valore stesso della dignità della persona, il cui nucleo ricostruibile per il tramite dei giudizi di costituzionalità formulati dalla Corte costituzionale⁹, risulta, in definitiva, concretamente inafferrabile ed è pertanto apprezzabile esclusivamente con particolare riguardo ai diritti digitali, se declinato in termini di eguaglianza, autodeterminazione e libertà. È la natura che

⁵ G. Cavaggion, M. Orofino, *Lingua e Costituzione: l'irrompere dei linguaggi algoritmici*, in *Rivista AIC*, 4, 2023, 155 ss.

⁶ A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009, in partic. 91 ss.

⁷ Per gli esiti di tale pronuncia nell'ambito della disciplina della *cybersecurity* e non solo di quella della protezione dei dati personali, si veda A. Iannuzzi, *Considerazioni sul disegno di legge «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersecurity nazionale e di reati informatici» (AC 1717)*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2024, 1 ss., in partic. 5. Secondo l'A. nel solco di tale giurisprudenza costituzionale è possibile ampliare interpretativamente la tutela costituzionale e legislativa del domicilio, di modo che domicilio analogico e digitale possano essere tutelati allo stesso modo dalla legge, così come avviene per la nozione di corrispondenza. In commento si veda G. Guzzetta, *La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull'art. 15 della Costituzione nella sentenza n. 170 del 2023*, in *Federalismi.it*, 21, 2023, 9 agosto 2023, 1 ss.

⁸ Il 21 maggio 2024 è intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio dell'UE alla quale seguirà la pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il link al quale è reperibile il testo consultato approvato dal Parlamento europeo tramite la risoluzione legislativa del 13 marzo 2024 è https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-03-13_IT.html#sdocta2. L'*AI ACT* sarà integralmente applicabile dal 2026. In attesa dell'emanazione si susseguono le iniziative legislative nazionali, tra le quali il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia recante *Disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale* (A.S. n. 1146 del 20 maggio 2024), approvato dal Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, che si muove nello spazio lasciato libero dal Regolamento, in cinque ambiti principali: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore e le sanzioni penali.

Per un approfondimento sulle politiche e sulle fonti di disciplina della tutela e circolazione dei dati a livello europeo, si veda A. Iannuzzi, *Le fonti del diritto dell'Unione europea per la disciplina della società digitale*, in F. Pizzetti (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, Torino, 2024, 9 ss.

⁹ Tra i più recenti: dalla dignità nel morire, limite alle scelte legislative (Corte cost., ord. n. 207/2018 e Corte cost., sent. n. 242/2019) alla dignità quale parametro a metà tra morale e buon costume che impedisce di far qualsiasi uso del proprio corpo (Corte cost., sent. n. 141/2019 in materia di sfruttamento della prostituzione con commento di R. Bin, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 26 novembre 2019 o Corte cost., sent. n. 272/2016 in tema di maternità surrogata).

caratterizza tali avanzate tecnologie che pone in discussione alcune delle tutele dei diritti che ruotano attorno ai dati, sia personali che non personali, il cui fondamento si rinviene a livello europeo (art. 16, par. 2 TFUE, art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), come attuato e declinato nel Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti, *GDPR*)¹⁰ e negli ulteriori regolamenti adottati nell'ambito della *Strategia europea per i dati* della Commissione europea¹¹. È stato difatti osservato come le Carte costituzionali degli Stati europei, tra le quali vi è la Costituzione repubblicana italiana¹², sono state forgiate in un mondo analogico e l'avvento del mondo digitale caratterizzato, tra l'altro, da logiche nuove di potere che perseguono interessi privati, ne ha cambiato in parte l'oggetto¹³. È altresì vero che, affinché sia preservata la compiutezza della tutela dei diritti della persona suscettibili di essere messi in discussione dalle nuove tecnologie, occorre sin dalla fase di progettazione delle stesse recepire i valori del diritto costituzionale, nell'ottica di un diritto costituzionale «ibrido»¹⁴, che conosca e sappia esprimersi nel linguaggio della tecnologia. Tale fondamentale esigenza è constatabile con riguardo alle implicazioni giuridiche derivanti dall'impiego di talune tecnologie di IA generativa la cui regolamentazione è oggetto di una proposta di legge nazionale¹⁵. Si tratta di sistemi di IA già comunemente diffusi, quali quelli relativi ai contenuti *deepfake* ma anche più recenti, concernenti la generazione e manipolazione di contenuti testuali (*AI fake news* secondo una definizione di cui si dirà).

2. IA generativa e diritti della persona nella prospettiva costituzionale. La problematica individuazione del nucleo della dignità umana. È stato autorevolmente affermato, proprio da chi ha inteso fondare la disciplina della *data protection* quale presupposto di democrazia e non solo di libertà, che il vero lascito del costituzionalismo del dopoguerra è costituito dal «principio di dignità»¹⁶, cardine, presupposto e fine della società e dello Stato di diritto. Secondo tale filone dottrinale la dignità umana costituisce un valore sì polivalente,

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹¹ *Una Strategia europea per i dati*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 19 febbraio 2020, COM(2020)66 final, nella quale vengono delineati obiettivi e linee di intervento a sostegno dell'economia dei dati fino al 2025. La *Strategia europea per i dati* è stata preceduta dalla Comunicazione della Commissione europea del 9 marzo 2021 intitolata *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale* relativa agli obiettivi UE per il 2030, che arricchisce la precedente *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, presentata nel 2020. Si consideri, infine, l'adozione da parte della Commissione europea, nel febbraio 2020, del *Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*.

¹² È comunemente rilevato che la Costituzione italiana era all'epoca della sua approvazione tra le più all'avanguardia per le istanze di tutela in essa racchiuse. Mentre i lavori preparatori del *Grundgesetz*, ossia la Legge fondamentale tedesca del 1949, si svolsero sulla base di progetti e sotto la sorveglianza degli Alleati, e la *tradition républicaine* mantenne un peso ragguardevole in Francia, l'Assemblea costituente italiana agì libera da ipoteche esterne e priva di una tradizione costituzionale alla quale rifarsi. Così C. Pinelli, *Il discorso sui diritti sociali fra costituzione e diritto europeo*, in *Europa e diritto privato*, 2, 2011, 401 ss. il quale A. richiama sul punto l'approfondito studio AA. VV., *La nascita delle Costituzioni europee del secondo dopoguerra*, Torino, 25-26 ottobre 1996, Padova, 2000.

¹³ F. Balaguer Callejón, *La costituzione dell'algoritmo*, cit., in partic. 9; Id., *Inteligencia artificial y cultura constitucional*, cit., *passim*; J.F. Sánchez Barillao, *Constitucionalismo digital: entre realidad digital, prospectiva tecnológica y mera distopía constitucional*, in Aa. Vv., *Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital*, cit., 93 ss.

¹⁴ A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 1/2019, 63 ss., in partic. 87 ss.; C. Casonato, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Speciale, 2019, 101 ss., *passim*.

¹⁵ A.C. n. 1514 del 25 ottobre 2023.

¹⁶ S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013, in partic. 14 ss.; G. Resta, *La dignità*, in P. Zatti, S. Rodotà (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, 2010, 259 ss.

ma allo stesso tempo fondamento irrinunciabile, «minimissimo e autoevidente»¹⁷ su cui si costruisce l'intero edificio dei diritti fondamentali. Pertanto, è il cittadino, nella multiforme e poliedrica varietà delle sue determinazioni nella tutela delle quali si esplica il principio personalista, ad essere al centro della Costituzione, espressione primaria del costituzionalismo italiano e ancor prima di quello europeo del secondo dopoguerra¹⁸.

Come è noto, l'avvento dell'IA generativa ha comportato un intervento di disciplina a livello europeo e l'*AI ACT*, a tal proposito, si pone quale *unicum*¹⁹ nel panorama mondiale. La dottrina, in primo luogo, si interroga sulla ragione di tale regolazione in termini di *governance* del fenomeno, ossia di sovranità digitale europea, facendo emergere come oltre ad una esigenza di tutela dei diritti del singolo vi è sottesa, primariamente, una ragione di Stato di diritto e di espansione del mercato unico, quest'ultimo elemento fondativo della stessa Unione europea²⁰. Tale circostanza è apprezzabile sin da una prima lettura dell'*AI ACT*, in quanto è statuito che l'obiettivo dell'articolato normativo consiste nel «migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...], compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione»²¹.

È innegabile, altresì, che il concreto funzionamento delle tecnologie di IA, a partire dalla scelta dei dati non più solo in termini di quantità (i *big data* raccolti tramite l'*Internet of things*²²), ma anche e soprattutto di qualità, necessari all'addestramento dell'algoritmo, porta il giurista al confronto continuo con un modello operativo intrinsecamente discriminatorio che stride

¹⁷ C. Casonato, *Introduzione al diritto bioetico. La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006, in partic. 92.

¹⁸ A. Baldassarre, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, in partic. 2 ss.; G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, in partic. 84 ss.

¹⁹ Si noti come l'*Executive Order (E.O.) 14110 on Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence* rilasciato il 30 ottobre 2023 dal Presidente americano Joe Biden (si veda il report Congressional Research Service, *Highlights of the 2023 Executive Order on Artificial Intelligence for Congress*, 3 aprile 2024) non è vincolante per i privati e detta regole di indirizzo sulle misure e sugli atti che dovranno essere adottati da parte di dipartimenti e agenzie governative, tra i quali linee guida, strategie, task force etc. Data la natura di tale atto, nel raffronto con la disciplina europea in materia, si comprende anche come manchi ancora nella disciplina statunitense un definito approccio regolatorio armonizzato, quale quello basato sul rischio adottato a livello europeo, nonché un programma di accompagnamento delle imprese private che si avvalgono di tecnologie di IA nella *compliance* rispetto alle prescrizioni. Sotto questo aspetto, è invalso l'uso dell'espressione *Brussel effect* tramite la quale si intende indicare l'influenza che le regolamentazioni emanate dall'UE hanno a livello globale, a tal punto da indurre le imprese multinazionali ad adeguarsi direttamente alle normative europee, sia per evitare complicazioni e costi associati alla conformità a diverse normative nazionali, sia per garantire il rispetto della disciplina europea a tutela dei diritti nel caso di trasferimenti internazionali. A tal proposito si veda M. Orofino, *Il Digital Service Act tra continuità (solo apparente) ed innovazione*, in F. Pizzetti (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, cit., 107 ss., in partic. 172.

²⁰ F. Pizzetti, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati e regolazione*, Torino, 2018, in partic. 55; A. Iannuzzi, *La governance europea dei dati nella contesa per la sovranità digitale: un ponte verso la regolazione dell'intelligenza artificiale*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 209, 2021, 31 ss.

²¹ Considerando 1 *AI ACT*. Si veda anche l'art. 1. La centralità della persona umana in rapporto all'IA è ribadita anche nei Considerando 4 e 5 del medesimo articolato normativo.

²² A. Papa, *La complessa individuazione di un "equo" bilanciamento tra tutela della privacy e profilazione della big data society*, in V. Falce (a cura di), *Fairness e innovazioni nel mercato*, Torino, 2020, 34 ss.; L. Moerel, C. Prins, *Privacy for the homo digitalis. Proposal for a new regulatory for data protection in the light of Big Data and the Internet of Things*, SSRN Electronic Journal, 2016.

con l'enunciato di cui all'art. 3, c. 2, Cost., fondante l'eguaglianza sostanziale. Dal dibattito sulla tutela della persona in rapporto alle ricadute e agli effetti giuridici dei processi automatizzati, quali la profilazione (art. 22 *GDPR*), la riflessione si è spostata sulla trasparenza, responsabilità, inclusività nonché su quali debbano essere gli standard di normazione tecnica idonei a regolare il fenomeno, travolgente e in repentina evoluzione, dell'IA²³. In definitiva, dalle peculiarità della regolazione del fenomeno emerge il timore di fondo nutrito in rapporto alle tecnologie di IA, che non appaiono più essere uno mero strumento dominato dall'uomo ma fenomeno nuovo, il cui funzionamento si basa su valori non coincidenti con quelli giuridici condivisi, che dunque necessita di essere ricondotto ad una dimensione antropocentrica²⁴.

A dare atto della circostanza per cui al centro della regolamentazione del fenomeno dell'IA vi è una scelta di disciplina improntata alla garanzia dei diritti della persona – come si vedrà *infra* par. 3 – è, in termini di tutele predisposte, la non trascurabile clausola generale, di cui all'art. 2, par. 7, *AI ACT*, che lascia impregiudicata l'applicazione ai dati trattati conformemente ai diritti e agli obblighi stabiliti nel Regolamento, del «diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni». In particolar modo, sono previste solo due specifiche eccezioni a tale previsione. La prima giustificata da ragioni di correzione delle distorsioni dei sistemi di IA ad alto rischio²⁵, e la seconda nel caso di dati personali legalmente raccolti per altre finalità da trattare nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA²⁶. Si considerino inoltre i plurimi riferimenti alla disciplina del *GDPR* contenuti nel testo del Regolamento, in particolar modo per quanto concerne il trattamento dei dati biometrici²⁷.

Avuto riguardo agli atti di rango sovranazionale appare inoltre opportuno rilevare come, ancor prima, il primato dell'essere umano rispetto al potere, anche tecnologico, è sancito nella *Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina* firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, atto giuridico di riferimento per il biodiritto internazionale.

A tal proposito è proficuo, al fine di far luce sul rapporto sussistente tra persona, dignità e tutela dei diritti inalienabili e fondamentali²⁸, prendere in considerazione quali sono le enunciazioni normative della dignità umana riscontrabili nell'ordinamento sovranazionale, europeo e nazionale.

L'art. 1 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 sancisce che «tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali in dignità e diritti» integrando la formula settecentesca di cui all'art. 1 della *Dichiarazione francese* del 1789 («Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti»). L'art. 1 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, riconosciuta dal Trattato di Lisbona che le ha attribuito efficacia

²³ A. Iannuzzi, *Paradigmi normativi per la disciplina della tecnologia: auto-regolazione, co-regolazione ed etero-regolazione*, in *Bilancio Comunità Persona*, n. 2, 2023, 91 ss.; C. Colapietro, *Gli algoritmi tra trasparenza e protezione dei dati personali*, in *Federalismi.it*, n. 5, 2023, 151 ss. In particolar modo per quanto concerne la tecnologia *deepfake* – come si vedrà *postea* – si vedano gli studi quali R. Hamon, I. Sanchez, D. Fernandez Llorca, E. Gomez, *Generative AI Transparency: Identification of Machine-Generated content*, European Commission, Ispra, 2024; EPRS, *Generative AI and watermarking*, dicembre 2023.

²⁴ P. Stanzione, *L'uomo e le macchine: una visione antropocentrica dell'intelligenza artificiale*, in *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2022, in partic. 15 richiamato da A. Patroni Griffi, *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale: una relazione da costruire*, in Id. (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, cit., in partic. 11.

²⁵ Art. 10, par. 5, *AI ACT*.

²⁶ Art. 59, *AI ACT*.

²⁷ Considerandi 14, 39, 54, 95, artt. 5, par. 1 lett. b), 50, par. 3 lett. b), *AI ACT*.

²⁸ D. Messina, *La tutela della dignità nell'era digitale. Prospettive e insidie tra protezione dei dati, diritto all'oblio e Intelligenza Artificiale*, Napoli, 2023.

vincolante al pari dei trattati ex art. 6 TUE, afferma che «[l]a dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Il primo dei sei capi di cui è composta la Carta è dedicato alla dignità e alla tutela della persona in alcune delle sue principali estrisenzazioni quali il diritto alla vita (art. 2), all'integrità fisica e psichica (art. 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) e la proibizione della schiavitù (art. 5).

Come è noto, non troviamo un enunciato analogo all'art. 1 della *Carta di Nizza* e nemmeno una chiara enunciazione del concetto di dignità nella Costituzione repubblicana, a differenza di ciò che si rinviene in altre Carte costituzionali europee, quali la Legge fondamentale tedesca del 1949²⁹ o la Costituzione spagnola³⁰ o la Costituzione portoghese³¹. Nonostante ciò, molteplici sono i riferimenti alla dignità all'interno della Carta fondamentale. Si tratta degli artt. 3, 36 e 41, nonché del riferimento nell'art. 32. È proprio da tali richiami che può desumersi l'intreccio ontologico del valore della dignità con l'eguaglianza, la libertà e l'autodeterminazione. In primo luogo, nell'art. 3 la dignità viene qualificata come sociale³², a riprova di come gli sviluppi del costituzionalismo novecentesco hanno dato al principio di libertà una più larga fondazione sociale³³. È inoltre dall'art. 36, c. 1 Cost.³⁴ che, coerentemente con la scelta operata dai Costituenti di fondare la Repubblica sul lavoro, si desume come sia il lavoro ad essere misura della dignità³⁵. L'intreccio tra libertà e dignità si rinviene, infine, anche nell'art. 41, c. 2 Cost. laddove è escluso che l'iniziativa economica privata possa svolgersi in contrasto «con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», secondo i limiti introdotti dopo la novella costituzionale del 2022³⁶.

Pertanto, seppur non espressamente menzionato – salvo quanto appena rilevato – il concetto di dignità deve comunque intendersi presente e sotteso al testo costituzionale. La dignità

²⁹ L'art. 1, c. 1 della *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, ossia la Legge fondamentale tedesca del 1949, rubricato *Würde des Menschen* (Protezione della dignità umana) prevede che «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt» («La dignità umana è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»).

³⁰ Riferimenti alla dignità della persona sono presenti sia nel preambolo della *Constitución española* del 1978 nel quale è statuito che la Nazione promuove la cultura e il commercio al fine di assicurare a tutti «una digna calidad de vida», che nell'art. 10, c. 1, laddove è previsto che il rispetto della dignità della persona, assieme a quello dei diritti inviolabili sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale.

³¹ L'art. 1 della *Constituição do Portugal* del 1976 statuisce che la dignità umana costituisce uno degli elementi su cui si fonda la Repubblica, ribadendone la centralità in rapporto ad altri principi e diritti quali l'eguaglianza (art. 13), i diritti dei lavoratori (art. 59), i diritti della persona quali l'identità personale (art. 26), la famiglia tutelata come elemento fondamentale dello Stato (art. 67), nonché i diritti nell'ambito del processo (art. 206).

³² G. Ferrara, *La pari dignità sociale* (Appunti per una ricostruzione), in *Scritti in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Milano, 1974, 1089 ss.

³³ Così S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2015, in partic. 266.

³⁴ Ai sensi del quale «[l] lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

³⁵ M.S. Giannini, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv.giur.lav.*, 1949-1950, in partic. 18; M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *ADL: Argomenti di diritto del lavoro*, 3, 2010, 628 ss.

³⁶ La l. cost. n. 1/2022 recante *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, oltre ad aver modificato i commi 2 e 3 dell'art. 41 Cost., ha introdotto un nuovo comma 3 all'art. 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». A tal proposito tra i numerosi commenti si vedano C. Tripodina, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 1, 2023, 332 ss.; D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'antropocene*, Bologna, 2022, in partic. 257 ss.; G. Palombino, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, 2022. Con particolare riguardo alla tutela del paesaggio si veda A. Papa, *La tutela del paesaggio: verso un nuovo bilanciamento con la salvaguardia dell'ambiente dopo la riforma dell'art. 9 della Costituzione*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna on line*, 1, 2024, 200 ss.

viene in rilievo nella sua declinazione sociale, in rapporto al principio personalista cui è informata la Costituzione, che trova fondamento nell'art. 2. L'art. 2 quale *norma-fondamento* del nostro ordinamento pone non solo i caratteri della forma di Stato («Repubblica» «riconosce e garantisce») ma anche una priorità di valore, esprimendo l'essenza del principio personalista («uomo» «come singolo») e pluralista («formazioni sociali») che verrà completato dal successivo art. 3, c. 2, Cost.³⁷. Quest'ultimo nel sancire l'eguaglianza formale, integra la tutela formale da parte dello Stato con quella sostanziale, richiedendo l'intervento dei pubblici poteri per modificare o rimuovere le condizioni economiche e sociali che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

A tal proposito, la valenza giuridica della dignità umana non è concretamente apprezzabile se non con riferimento alla relativa giurisprudenza costituzionale e al dibattito dottrinale sorto attorno all'interpretazione valoriale della Costituzione e ai c.d. nuovi diritti³⁸. Va sottolineato come la Corte non ha seguito una metodologia interpretativa sempre costante e uniforme³⁹. Nonostante ciò, non mancano pronunce tramite le quali è possibile ricostruire i due filoni di interpretazione adottati dalla Consulta nel corso del suo sessantennio di attività⁴⁰. Il primo indirizzo ermeneutico, attestatosi per i primi tre decenni di funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale, è stato quello in base al quale è stato affermato che i diritti inviolabili «riconosciuti dall'art. 2 Cost., sono quelli ricollegati alle specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie»⁴¹. È possibile però rinvenire alcune prime argomentazioni di portata ampliativa dei diritti già a partire dagli anni Settanta. Con riferimento agli artt. 2, 3, c. 2, e 13, c. 1, Cost., la Corte apre la Carta al riconoscimento e alla protezione del decoro, dell'onore, della rispettabilità, della riservatezza, intimità e reputazione⁴². Un ultimo aspetto dell'esaurirsi di tale primo indirizzo si rinviene nei primi utilizzi della tecnica degli agganci diretti all'art. 2 per favorire l'ingresso di nuovi diritti⁴³, anche quando il fondamento degli stessi poteva derivarsi da altre disposizioni costituzionali.

Il secondo indirizzo, che propende largamente per una interpretazione ampliativa, sganciata dalle disposizioni costituzionali diverse dall'art. 2, prende avvio a partire dalla metà degli anni Ottanta. Si può dire che in questo contesto la Corte faccia uso a tutti gli effetti della interpretazione per valori nelle sue diverse declinazioni, con una prima prevalenza

³⁷ S. Civitarese Matteucci, *La dignità umana come principio "autonomo" per giustificare la tutela dei diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 1, 2022, 45 ss.

³⁸ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003, in partic. 47; R. Bin, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018, in partic. 55 ss. Si veda anche G. Zagrebelsky, *I diritti fondamentali oggi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1992 e N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, XIV il quale A. dopo aver indicato lo sviluppo dei diritti costituzionali in diritti di libertà (prima generazione) e diritti sociali (seconda generazione), nell'enumerare tra i diritti di terza generazione i diritti alla comunicazione, alla qualità della vita, alla libertà informatica si chiede se si possa ancora parlare di diritti in senso proprio o di *aspirazioni o desideri*, aderendo alla riflessione di Jean Rivera dallo stesso riportata.

³⁹ L. Pirozzi, *L'art. 2 della Costituzione e i diritti inviolabili*, in D. Morana (a cura di), *I diritti costituzionali in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione*, Napoli, 2020, in partic. 17 ss.

⁴⁰ Per la ricostruzione che segue si veda S. Mangiameli, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali*, in A. Pace (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006, 471 ss. come riportato in L. Pirozzi, *L'art. 2 della Costituzione e i diritti inviolabili*, cit. Si consulti anche F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995.

⁴¹ Così Corte cost., sent. n. 188/1980. Nella precedente sent. n. 29/1962 la Corte afferma già che l'art. 2 «necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione».

⁴² Così Corte cost., sent. n. 38/1973.

⁴³ Si tratta del diritto alla tutela giurisdizionale di cui il riconoscimento alla sent. n. 98/1965 e nella sent. n. 27/1969 della libertà di contrarre matrimonio.

nell'utilizzo della tecnica del combinato disposto⁴⁴ e con successiva tendenza all'utilizzo del solo art. 2, alla stregua di una fattispecie sostanzialmente aperta⁴⁵. «Si tratta di una giurisprudenza che conduce la Corte molto vicina al legislatore costituzionale»⁴⁶.

Di tale ultima tendenza si trova riscontro anche nel filone giurisprudenziale – e parallelamente dottrinale – concernente la dignità umana, qualificata dalla Corte costituzionale come valore costituzionale «supremo», «che permea di sé il diritto positivo»⁴⁷. Proprio lo sforzo di delimitare i connotati del valore dignità, tramite l'impiego di tecniche riconducibili al c.d. giudicare per valori, ha condotto alla constatazione per la quale i significati riconducibili allo stesso sono non solo meramente diversi ma finanche antitetici⁴⁸. Di tale circostanza si trova atto anche a livello europeo, come si desume dalla nota giurisprudenza straniera sul c.d. lancio del nano in Francia⁴⁹ e sul c.d. *Peep show* in Germania⁵⁰.

È con la sentenza n. 63/1994 relativa alla segretezza delle comunicazioni telefoniche che la Corte costituzionale, sebbene nulla precludesse ad un riconoscimento dell'inviolabilità ai sensi dell'art. 15, c. 1, Cost., preferì individuarne il fondamento nell'art. 2, disposizione ritenuta capace di fornire la veste dell'inviolabilità alla segretezza delle comunicazioni telefoniche intesa quale diritto di libertà individuale e come «valore» (nelle stesse parole della Consulta) da porre in bilanciamento con il valore dell'interesse pubblico primario alla repressione dei reati. Nella sentenza della Corte n. 120/2001 relativa al diritto al nome, la Corte afferma che esso rientra nei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. Della tenuta di tale filone ermeneutico, seppur nella versione della tecnica del combinato disposto, si rinviene un riscontro nella sentenza della Corte n. 242 del 2019 nella parte in cui la Corte ribadisce che «il valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018) [costituisce un] principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenze n. 438 del 2008 e n. 253 del 2009)»⁵¹.

Sia i sostenitori della teoria giuspositivistica o formalistica, sia coloro che teorizzano una interpretazione sostanziale (o per valori o anche per principi) della Carta (la quale si declina in diverse sotto-teorie⁵²), nonché coloro che propendono per soluzioni interpretative

⁴⁴ Corte cost., sent. n. 467/1991 che trae la rilevanza costituzionale del diritto all'obiezione di coscienza dagli artt. 2, 19, 21 Cost. Per un commento si veda A. Musumeci, *Obiezione di coscienza e giudizio di legittimità nell'ottica dei valori*, in *Giur.cost.*, 1, 1992, 463 ss.

⁴⁵ Corte cost., sent. n. 404/1988 concernente il riconoscimento di un diritto fondamentale all'abitazione.

⁴⁶ Così R. Bifulco, *Diritto costituzionale*, Torino, 2022, in partic. 347 il quale afferma che «[s]tabilendo che nuovi diritti hanno una 'dimensione' costituzionale si attrae nell'orbita costituzionale qualcosa che in origine non vi era. Una funzione, questa, che dovrebbe essere riservata al legislatore in funzione di revisore costituzionale, non alla Corte costituzionale. Inoltre la sussunzione di un diritto 'legislativo' (si vuol dire riconosciuto dal legislatore ordinario, non dalla Costituzione) al rango di diritto fondamentale finisce per esporre il suddetto diritto alle mutevoli innovazioni del legislatore che lo ha 'istituito', rischiando così di far venire meno le caratteristiche dei diritti fondamentali».

⁴⁷ Rispettivamente Corte cost., sent. n. 414/1991 e Corte cost., sent. n. 293/2000 in G. Scaccia, *Valori e diritto giurisprudenziale*, in *Diritto e Società*, 1, 2011, 135 ss. Si veda anche F. Bilancia, *Emergenza, interpretazione per valori e certezza del diritto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, 1993, 3007 ss., in partic. 3037 ss. il quale sottolinea la criticità dell'utilizzo della teoria dei valori, la quale rischia di esorbitare da sé stessa, rinviando ai bilanciamenti operati dalla Consulta nelle sentt. nn. 467/1991 e 235/1993 sopra richiamate relative al bilanciamento della dignità umana inteso come valore supremo con altri valori.

⁴⁸ P. Bilancia, *Dignità e fine vita in Europa*, in *Consulta Online*, 7 gennaio 2020.

⁴⁹ Conseil d'Etat, 25 ottobre 1985, n. 136727.

⁵⁰ BverfG, 9 luglio 1987, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1987, 3246.

⁵¹ Punto 2.3 del *Considerato in diritto*.

⁵² La versione più estrema, minoritaria anche in giurisprudenza, della teoria dell'interpretazione per valori è stata individuata nell'approccio giusnaturalista. Secondo tale approccio il richiamo all'inviolabilità sarebbe da intendersi quale richiamo totale (Garbagnati) o parziale (Galeotti) al diritto naturale operato dal Costituente con

intermedie, dibattono sulle diverse gradazioni di una medesima tensione. Si tratta della tensione che vede ai due poli dell'interpretazione dell'art. 2 Cost., in riferimento al tema dell'ingresso nella Carta di nuovi diritti, da una parte la constatazione esplicita o implicita per cui il catalogo costituzionale dei diritti del 1947 è datato⁵³, e dall'altra la necessità di una interpretazione del catalogo medesimo ad opera dell'interprete (che sia il giudice ordinario, costituzionale o il legislatore, ciascuno dei quali suscettibili di apportare una dose di soggettivismo o di arbitrio⁵⁴ nel procedimento interpretativo) tale per cui il cittadino riceva la tutela che domanda. Tutela derivante dall'invasione della tecnica, e di cui nel 1947 non si poteva nemmeno immaginare la necessità.

È possibile dunque concludere affermando che la dignità si pone nel tragitto che ha portato all'emersione dell'eguaglianza e della libertà come principi a fondamento della democrazia. La dignità rappresenta la «sintesi» di tali due principi, rafforzati nel loro essere fondamento della democrazia⁵⁵, e si esprime con la modalità del rispetto dell'autodeterminazione della persona.

L'emergere delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, tuttavia, ha posto sfide inedite al nucleo della dignità umana così inteso, sollecitando una riflessione profonda sulle garanzie costituzionali in relazione non solo all'eguaglianza, libertà e autodeterminazione ma anche, come si vedrà più avanti, in rapporto specifico all'identità personale.

3. Il rilievo costituzionale dei principi in materia di protezione dei dati personali: il GDPR e l'AI ACT tra libertà, uguaglianza e autodeterminazione. È opportuno pertanto soffermarsi sul quadro normativo che *de iure condito*, in rapporto al GDPR, e *de iure condendo*, con riguardo all'*AI ACT* e agli strumenti nazionali di tutela, regola il fenomeno dell'IA e delle tecnologie che con essa si coniugano.

Innanzitutto, come detto, non appare una mera circostanza il fatto che la disciplina del GDPR è fatta espressamente salva negli altri regolamenti adottati nell'ambito delle strategie europee per i dati (tra i quali, a titolo esemplificativo, l'*Artificial Intelligence Act*, il *Data governance Act*, il *Digital Services Act*, il *Digital Markets Act* e il *Data Act*) – si veda *supra* par. 2 –, con attenzione specifica alla soluzione dell'eventuale antinomia che può crearsi con le singole discipline di dettaglio poste dai regolamenti stessi.

l'utilizzo del termine «riconosce». Per una analisi critica delle teorie derivanti dall'approccio normativo-formalistico si veda G. Scaccia, *Valori e diritto giurisprudenziale*, cit. Si vedano anche F. Bilancia, *Emergenza, interpretazione per valori e certezza del diritto*, cit., 3007 ss. e A. Pace, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2001, 35 ss.

⁵³ A. Pace, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, cit., 44 il quale già affermava nel 2001 che «[d]i fronte ad un catalogo costituzionale dei diritti [...] certamente 'datato', come del resto tutte le Costituzioni, ma tutt'ora valido con riferimento ai diritti ivi riconosciuti, è condivisibile la tesi dell'opportunità dell'aggiornamento di esso mediante leggi costituzionali che, con riferimento alle nuove tecnologie, predispongano diversificate misure di tutela della persona umana nella sua complessiva dimensione psico-fisica [...], non è invece condivisibile la tesi secondo cui tale aggiornamento potrebbe essere realizzato con forzature interpretative oppure mediante la 'falsa' applicazione delle norme vigenti ad ipotesi strutturalmente incompatibili con la disciplina da esse prevista». Si veda anche A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, cit., 33, il quale nel ricercare le cause della accettazione della tesi dell'art. 2 come norma a fattispecie aperta individua la prima causa «che è la più intuitiva ma anche la più banale», nel fatto che l'articolato costituzionale «apparisse già *ab origine* datato», insieme alla circostanza della «incapacità delle forze politiche di porre mano a ritocchi, ancorché minimi, alla parte prima della Costituzione».

⁵⁴ A. Pace, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, cit., 56, nota 77, il quale riporta l'opinione di G. Alpa relativamente all'arbitrio del giudice nell'interpretazione per valori in base alla quale il giudice dovrebbe privilegiare le scelte favorevoli all'opinione pubblica del momento. Si veda anche p. 60, nota 89, per le opinioni in merito di A. Baldassarre.

⁵⁵ S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, cit., in partic. 15.

Si pensi al Regolamento (UE) 2022/868 relativo alla governance europea dei dati (d'ora in poi, *DGA*)⁵⁶ che ha come obiettivo principale quello di favorire l'uso secondario dei dati pubblici protetti nel mercato interno dell'Unione europea (*data sharing*)⁵⁷ creando spazi comuni europei di dati affidabili, per quanto riguarda sia i versanti della ricerca sia dello sviluppo in ambito industriale e commerciale.

È infatti espressamente previsto che l'attuazione del *DGA* non impedisce il trasferimento transfrontaliero di dati personali verso paesi od organizzazioni internazionali terze in conformità al Capo V del *GDPR*. Ciò anche quando i dati personali e non personali di una serie di dati siano indissolubilmente legati⁵⁸. I dati personali che il soggetto «riutilizzatore» intenda trasferire in paesi terzi, oltre che i dati misti, come appena descritti, rimangono dunque soggetti alla specifica disciplina del *GDPR*. Desta attenzione, inoltre, la previsione per la quale in caso di conflitto tra la disciplina prevista nel *DGA* e il diritto dell'UE in materia di dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente al diritto dell'UE, il pertinente diritto dell'UE o nazionale in materia di protezione dei dati personali prevale⁵⁹. A ben vedere, una simile clausola di salvaguardia del *GDPR* – sebbene astrattamente non necessaria in virtù del criterio di specialità della materia – è contenuta anche in un regolamento antecedente alla *Strategia europea per i dati*. Si tratta del Regolamento relativo alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (Regolamento (UE) 2018/1807), laddove è espressamente previsto che il *GDPR* non è pregiudicato dall'applicazione del Regolamento europeo relativo alla libera circolazione dei dati non personali⁶⁰.

Tale ricorrente tecnica normativa non appare di secondo rilievo. È proprio dalla riconosciuta – ed espressamente ribadita, anche in casi nei quali la vigenza del criterio di specialità che regola gerarchia degli atti di diritto derivato non è messa in discussione – primazia del *GDPR* rispetto agli altri regolamenti europei, che emerge come il *GDPR* possa definirsi, in rapporto agli altri regolamenti adottati nell'ambito della *Strategia europea per i dati*, la normativa madre della disciplina della *data protection*.

La singolarità della previsione della prevalenza, in caso di contrasto nell'applicazione tra le discipline, a favore del *GDPR* serve dunque a superare due ragioni giuridiche consolidate: il fatto che il *GDPR* è normativa anteriore e dunque in caso di contrasto su aspetti da entrambi regolati o in rapporto a specifiche categorie di dati (quali i dati misti, come appena visto) prevarrebbe il *DGA*, e la circostanza per cui il *GDPR* è normativa speciale – ossia concernente esclusivamente il trattamento dei dati personali.

La necessità di porre una diversa disciplina giuridica è spiegabile solo se si accoglie la prospettiva per la quale sono i regolamenti europei adottati successivamente al *GDPR* che devono integrarsi con la disciplina a tutela dei dati personali proprio in quanto il *GDPR* contiene i principi generali a tutela della protezione dei dati personali cui sono ispirati gli impianti delle altre successive discipline, deputate a regolare i plurimi aspetti del mercato dei

⁵⁶ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

⁵⁷ A. Iannuzzi, *I regolamenti intersettoriali per l'istituzione dei «data spaces»: Data Governance Act e Data Act*, in F. Pizzetti (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, cit., 107 ss.; Id., *La governance europea dei dati nella contesa per la sovranità digitale: un ponte verso la regolazione dell'Intelligenza Artificiale*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1, 2021, 31 ss.; D. Messina, *Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)*, in A. Papa (a cura di), *Rassegna di legislazione e regolamentazione*, in *Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione*, 2/2022, 123 ss.

⁵⁸ Considerando 4, art. 1, par. 3, *DGA*.

⁵⁹ Considerando 4 *DGA*.

⁶⁰ Considerando 8 del Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

dati.

Chiarita l'angolazione che verrà adottata è possibile proseguire l'indagine con riguardo ai principi costituzionali che vengono in rilievo nell'elaborazione della disciplina giuridica dell'IA, come delineata nell'*AI ACT*, ancorando tale analisi alle concrete esplicazioni della dignità umana (si veda *supra* par. 2).

Preliminarmente viene in rilievo il principio di eguaglianza⁶¹. Tale principio costituisce uno strumento concreto per la realizzazione e lo sviluppo di un'IA affidabile, che pone al centro la persona⁶². A tal proposito, è possibile da subito rilevare come la struttura normativa dell'*AI ACT* si pone in continuità con la garanzia della necessità riconosciuta nel *GDPR* di evitare la presenza di pregiudizi per la persona all'interno delle tecnologie di IA, operando finanche nel ritenere vietato l'impiego di una data tecnologia, affinché non si verifichino *bias* che potrebbero avere effetti discriminatori sugli utenti dei sistemi artificiali⁶³. Tale prospettiva si rinviene nell'articolato normativo dell'*AI ACT* relativo ai sistemi di IA che si basa sul c.d. *risk-based approach*, prevedendo più o meno elevati obblighi di conformità a seconda del rischio che *software* e applicazioni intelligenti possono causare a danno dei diritti fondamentali. A tal proposito, nel testo consolidato dell'*AI ACT* si distingue tra pratiche di IA vietate, sistemi di IA ad alto rischio e modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico. Mutuando i principi statuiti nel *GDPR* è dunque previsto che più alto è il rischio, maggiori sono gli oneri di *compliance* e le responsabilità degli sviluppatori delle applicazioni intelligenti (coerentemente con il noto principio di *accountability*). Si distingue, inoltre, tra modelli generali di IA con finalità generali (si tratta dei *general-purpose AI models* o *GPAI*) e sistemi di IA al fine di predisporre un sistema di disciplina quanto più possibile pervasiva (Considerando 97, art. 3, n. 63, *AI ACT*). Tale prospettiva è coniugata con quella, centrale nell'articolato normativo, delle pratiche di IA vietate (Capo II, art. 5, *AI ACT*), tra le quali l'impiego di tecniche subliminali o sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità di una persona o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica in modo da distorcerne il comportamento al fine di provocare a tale persona o ad altre un danno significativo (art. 5, par. 1, lett. b), *AI ACT*).

Si noti come – già da una prima disamina, e proprio nell'ottica di una regolazione che renda l'uso dell'IA affidabile – è possibile constatare che, al fine precipuo di evitare l'obsolescenza della regolazione, la disciplina richiamata verte sui casi d'uso e non sulla tecnologia.

Su questa base, inoltre, si esclude che l'IA possa essere impiegata per alcune finalità individuate dalla stessa normativa considerate contrarie ai valori comuni dell'UE. Il riferimento, particolarmente significativo in rapporto all'indagine sulle tutele predisposte a garanzia del principio di eguaglianza, è ai sistemi di assegnazione di punteggi reputazionali, tra i quali vi è il c.d. *social scoring* o cittadinanza a punti⁶⁴. Il Considerando 31 prevede

⁶¹ G. Resta, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di eguaglianza*, in *Politica del diritto*, n. 2, 2019, 213 ss.; A. Celotto (voce) *Art. 3, co. 1, Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivieri (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, 65 ss.

⁶² Si faccia riferimento a quanto dichiarato il 9 dicembre 2023 dalla Presidente Ursula von der Leyen, all'indomani del raggiunto accordo politico sull'*AI ACT*. Il discorso è reperibile al link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_6474.

⁶³ M. Fasan, *I principi costituzionali nella disciplina dell'Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive interpretative*, in *DPCEonline*, 1, 2022, 181 ss.

⁶⁴ G. Cerrina Feroni, *Intelligenza artificiale e sistemi di "scoring" sociale. Tra distopia e realtà*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1, 2023, 1 ss.; E. Di Carpegna Brivio, *Il "Reputation scoring" e la quantificazione del valore sociale*, in *Federalismi.it*, 18, 2022, 119 ss.; Id., *Pari dignità sociale e Reputation scoring. Per una lettura costituzionale della società digitale*, Torino, 2024; I. Rapisarda, *Autodeterminazione informativa e trattamento algoritmico dei dati personali. Il caso del rating reputazionale*, in *Dir. di fam. e delle persone*, 4, 2023, 558 ss.; A. Vigorito, *Sul crinale tra data altruism e social*

espressamente che «[i] sistemi di IA che permettono ad attori pubblici o privati di attribuire un punteggio sociale alle persone fisiche possono portare a risultati discriminatori e all'esclusione di determinati gruppi. Possono inoltre ledere il diritto alla dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia». Pertanto, debbono ritenersi pratiche di IA vietate (art. 5, par. 1, lett. c), *AI ACT*). A tal riguardo, anche il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato di aver avviato tre istruttorie aventi ad oggetto «una serie di progetti promossi da soggetti pubblici e privati, che prevedono l'assegnazione di punteggi anche riguardo a raccolte di dati conferiti 'volontariamente' dagli interessati»⁶⁵.

Arricchiscono tale scenario di tutela le previsioni relative al riconoscimento biometrico, nonché l'identificazione biometrica remota in tempo reale ai quali il Regolamento dedica numerose disposizioni. In rapporto allo specifico profilo della garanzia del principio di uguaglianza è possibile notare che sono vietati l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica (art. 5, par. 1, lett. g), *AI ACT*) che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, con eccezione per l'impiego nei settori dell'attività di contrasto. Nonché l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale (art. 5, par. 1, lett. h), *AI ACT*) in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, con eccezione specifica in rapporto ad alcuni reati e finalità.

Dalla ricostruzione effettuata (si veda *supra* par. 2) è emerso come il secondo nucleo di esplicazione del valore della dignità è riposto nel principio di libertà e di autodeterminazione. L'indagine – condotta senza voler operare una vana distinzione, oltremodo rigida che pertanto si esaurirebbe in un mero esercizio teorico – pone in luce come alcune tutele siano poste a garanzia anche del principio di eguaglianza. In primo luogo, si considerino quelle predisposte in rapporto alle pratiche di IA vietate (art. 5 *AI ACT*) a partire dal nucleo più riposto della protezione dei dati personali. Si tratta del punto più recente di ricaduta dell'IA applicata al corpo in quanto avente attinenza alla protezione di dati particolari che potrebbero essere impiegati per finalità contrarie alla persona. Come è possibile constatare, le eccezioni sono numerose in quanto tali dati possono, per la loro natura e in rapporto alle finalità dei trattamenti, rientrare anche nella categoria dei dati sanitari.

In primo luogo, occorre rilevare che la tutela della libertà e della autodeterminazione comporta che ogni persona coinvolta e interessata dall'applicazione dell'IA deve potersi liberare dalla determinazione algoritmica. A tal fine la tecnica di tutela predisposta nel Regolamento è articolata. È previsto, innanzitutto, un obbligo intrinseco che ricade sugli sviluppatori e *deployer*, ossia gli utilizzatori come individuati nel Regolamento⁶⁶, di sorveglianza umana (art. 14 *AI ACT*) in rapporto all'impiego lecito dei sistemi ad alto rischio appena considerati; ciò al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali degli utenti. Vi sono poi obblighi estrinseci di notifica e trasparenza da parte dei fornitori, a meno che i sistemi di IA non siano comunemente riconoscibili, tali da permettere agli utenti di azionare la possibilità di rifiutare l'uso dell'IA

scoring: *esperienze applicative della sequenza dati-algoritmi nel nuovo contesto regolatorio europeo*, in *MediaLaws*, 1, 2023, 104 ss.

⁶⁵ Comunicato stampa dell'8 giugno 2022, “Cittadinanza a punti”: il Garante privacy ha avviato tre istruttorie. Preoccupanti i meccanismi di scoring che premiano i cittadini “virtuosi”, doc-web n. 9778361.

⁶⁶ Ai sensi del Considerando 13 e dell'art. 3, n. 4, *AI ACT* il *deployer* è «qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal *deployer*».

nei processi decisionali e di non essere destinatari di decisioni e scelte elaborate da tali sistemi artificiali (Considerando 132, Capo IV, Sezione 3, artt. 50 ss. *AI ACT*).

In secondo luogo, rilevano le tutele previste in caso di uso di strumenti di IA coniugati a tecnologie che impiegano interfacce cervello-computer o realtà virtuale e tecnologie di riconoscimento delle emozioni. Il Considerando 16 dell'*AI ACT*, all'esito dell'introduzione degli emendamenti del Parlamento europeo del 14 giugno 2023, annoverava tra i sistemi vietati di IA, «le neurotecnologie assistite da sistemi di IA che sono utilizzate per monitorare, sfruttare o influenzare i dati neurali raccolti attraverso interfacce cervello-computer nella misura in cui distorcono materialmente il comportamento di una persona fisica in un modo che provoca o può provocare un danno significativo a tale persona o a un'altra». All'esito dell'accordo raggiunto in sede di trilogio l'8 dicembre 2023 il testo del Considerando 16 è stato sostituito ed è stato previsto un nuovo Considerando 29 in base al quale sono vietati «[l]'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di determinati sistemi di IA con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento umano, con il rischio di causare danni significativi, in particolare aventi effetti negativi sufficientemente importanti sulla salute fisica, psicologica o sugli interessi finanziari» in quanto [...] [t]ali sistemi di IA impiegano componenti subliminali quali stimoli audio, grafici e video che le persone non sono in grado di percepire poiché tali stimoli vanno al di là della percezione umana o altre tecniche manipolative o ingannevoli che sovvertono o pregiudicano l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta di una persona senza che ne sia consapevole o, se ne è consapevole, senza che sia in grado di controllarle o resistervi o possa evitare l'inganno. Ciò potrebbe essere facilitato, ad esempio, da interfacce cervello-computer o dalla realtà virtuale, in quanto queste consentono un livello più elevato di controllo degli stimoli presentati alle persone, nella misura in cui possono distorcerne materialmente il comportamento in modo significativamente nocivo»⁶⁷.

Dato il rilievo costituito dalle ricadute che il trattamento di tali dati può avere sulla persona non mancano, come detto, le eccezioni a tale divieto. Si tratta degli usi di tali tecnologie ritenuti leciti in quanto a fini terapeutici ma anche – in base a un enunciato non molto chiaro – in caso di «pratiche commerciali comuni e legittime, ad esempio nel settore della pubblicità» (Considerando 16 *AI ACT*).

Infine, rilevano le regole di trasparenza armonizzate per i sistemi di riconoscimento delle emozioni. Un sistema di riconoscimento delle emozioni è «un sistema di IA finalizzato [a] identificare o inferire emozioni o intenzioni di persone fisiche, sulla base dei loro dati biometrici. La nozione si riferisce a emozioni o intenzioni quali felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, imbarazzo, eccitazione, vergogna, disprezzo, soddisfazione e divertimento. Non comprende stati fisici, quali dolore o affaticamento» (Considerando 18, 44, art. 3, n. 39, *AI ACT*). Tali sistemi sono ritenuti leciti se impiegati per finalità terapeutiche o di sicurezza, ma sono espressamente vietati se impiegati nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione (art. 5, par. 1, lett. f), *AI ACT*).

Come è possibile notare, in tutti i casi in cui i sistemi ad alto rischio sono considerati leciti la tutela dell'autodeterminazione della persona si sostanzia nel ricorso al principio di trasparenza senza che, in qualche modo, rilevi la base giuridica del consenso dell'interessato se non nei casi in cui questo è prestato come consenso informato nel caso dell'impiego

⁶⁷ Per un approfondimento relativo alle criticità e alle prospettive concernenti l'impiego delle interfacce cervello-computer in una prospettiva costituzionale comparata si veda N. Reche Tello, *Mens iura fundamentalia: la neurotecnologia ante la constitucion*, A Coruña, 2, 2024. Riferimenti all'esperienza costituzionale brasiliana sul tema si rinviengono in G. Bezerra Sales Sarlet, L. Reckziegel Weschenfelder, *El constitucionalismo digital brasileño: un enfoque desde la experiencia constitucional de Chile ante la protección de los datos neuronales*, in AA. VV., *Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital*, cit., 755 ss.

dell'IA per trattamenti medici conformemente alle leggi e alle norme applicabili in ambito medico (Considerando 29 *AI ACT*) o al fine di partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA (art. 61 *AI ACT*). L'adeguatezza di tale soluzione ai fini della garanzia dell'autodeterminazione e libertà del singolo potrà essere confermata solo dalla concreta applicazione del Regolamento. Nel momento in cui si scrive ci si limita a rilevare come essa si pone nel solco di quella che può essere definita l'obsolescenza del consenso, quale base giuridica di legittimità posta a tutela della circolazione dei dati personali in rapporto alle tecnologie di IA⁶⁸.

4. Deepfake e AI fake news. La disciplina prevista dall'AI ACT e l'intreccio con la proposta di legge nazionale. Gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali, il cui funzionamento è caratterizzato da opacità⁶⁹ – come rappresentato in numerose occasioni anche dalla giurisprudenza amministrativa⁷⁰ – attingono ai *big data* generando contenuti sempre più realistici e inaspettati, anche agli sviluppatori e *deployer* (si veda *supra* par. 3).

Il crescente ricorso a questi contenuti pone diverse criticità, dall'autenticità e verifica delle fonti, alla tutela del diritto d'autore e della propria immagine, al contrasto della disinformazione⁷¹ e alla responsabilità per diffamazione⁷².

⁶⁸ A sostegno di questa tesi sia consentito rinviare alle argomentazioni più analitiche svolte in S. Trozzi, *Il principio della finalità del trattamento dei dati personali alla prova dei recenti sviluppi in tema di intelligenza artificiale: il caso ChatGPT e la neuroprivacy*, in *Federalismi.it*, 1, 2024, 197 ss., in partic. 215 ss.

⁶⁹ F. Pasquale, *The Black box society, The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard, 2015, 144 ss.

⁷⁰ Fin dalla sentenza Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270. In tema di trasparenza del funzionamento dell'algoritmo quale principio cardine in materia di sistemi automatizzati e di IA con riferimento alle decisioni amministrative algoritmiche si vedano anche le sentenze Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472, 8473, 8474 e ancora Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, e Cons. Stato, 2 febbraio 2021, n. 1206. Da tali pronunce si evincono i principi il cui rispetto è garanzia per i diritti del cittadino in rapporto all'impiego dell'IA nei processi decisionali pubblici, ossia il principio di conoscibilità dell'algoritmo in base al quale l'interessato ha diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, il principio di non esclusività della decisione algoritmica concernente la necessità dell'esistenza di un intervento umano in grado di intervenire sulla decisione automatica e, infine, il principio di non discriminazione algoritmica secondo il quale il titolare deve utilizzare sistemi di IA affidabili, opportunamente addestrati su set di dati di qualità e sufficientemente rappresentativi. A tal proposito si vedano C. Colapietro, *Gli algoritmi tra trasparenza e protezione dei dati personali*, in *Federalismi.it*, 5, 2023, 151 ss.; S. Foà, *Intelligenza artificiale e cultura della trasparenza amministrativa. Dalle "scatole nere" alla "casa di vetro"?*, in *Diritto amministrativo*, 3, 2023, 515 ss.; L.M. Azzena, *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, in *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, 123, 2021, 503 ss.; S. Civitarese Matteucci, *"Umano troppo umano". Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, in *Diritto Pubblico*, 1, 2019, 5 ss.

⁷¹ J.F. Sanchez Barillao, *La difesa della democrazia pluralista dinanzi alla paura e alla disinformazione*, in *MediaLaws*, 2, 2021, 44 ss.; F. Vecchio, *Fake news, libre mercado de ideas y autoridad pública de la verdad desde la perspectiva del constitucionalismo digital*, in AA. VV., *Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital*, cit., 355 ss.; L. Califano, *La libertà di manifestazione del pensiero...in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network*, in *Federalismi.it*, 26, 2021, 1 ss.; O. Pollicino, *Fake News, Internet and Metaphors (to be handled carefully)*, in *MediaLaws*, 2017; G. Palombino, *Le fake news al tempo del coronavirus: note alle ordinanze 41450/2020 del Tribunale di Roma e 13489, 20390 e 26248 del Tribunale di Milano*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 29 settembre 2021.

⁷² Con specifico riguardo a tale tecnologia si vedano U. Ruffolo, *Piattaforme e content moderation nella dialettica tra libertà di espressione ed autonomia privata*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 1, 2023, 9 ss.

M. Mezzanotte, *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, in *Federalismi.it*, 33, 2022, 44 ss.; F. Bertoni, *Deepfake, ovvero Manipola et impera. Un'analisi sulle cause, gli effetti e gli strumenti per la sicurezza nazionale, nell'ambito dell'utilizzo malevolo dell'intelligenza artificiale ai fini di disinformazione e propaganda*, in *Cyberspazio e diritto*, 1-2, 2019, 11 ss.; M. Cazzaniga, *Una nuova tecnica (anche) per veicolare disinformazione: le risposte europee ai deepfakes*, in *MediaLaws*, 6, 2023, 170 ss. Si veda anche l'approfondito studio EPRS, *Tackling deepfakes in European policy*, luglio 2021, tramite

Tale avvertita esigenza di tutela dei diritti della persona, che si traduce – come visto – in obblighi minimi di trasparenza e informazioni da fornire agli utenti finali, è espressamente prevista nella disciplina del Capo IV dell'*AI ACT*, relativo agli obblighi di trasparenza per i fornitori e i distributori di certi sistemi di IA e modelli di IA di uso generale. Tra questi ultimi sono indicati non solo i sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire direttamente con le persone e i sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica ma anche i contenuti c.d. *deepfake* e *AI fake news* – di cui ora si dirà.

La possibilità di generare contenuti falsi o manipolati in modo convincente, con implicazioni in ambito giornalistico, politico e sociale, è resa possibile tramite i c.d. *deepfake*⁷³, ossia – nella definizione data nell'art. 3, n. 60, *AI ACT* – un contenuto audio, video o immagine generato o manipolato dall'IA che assomiglia significativamente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbe sembrare autentico⁷⁴. L'analisi più attenta della normativa conduce a ritenere che l'introduzione di obblighi minimi di trasparenza, più stringenti rispetto a quelli finora considerati (si veda *supra* par. 3), per i fornitori e *deployer* che utilizzano i sistemi di IA che generano contenuti *deepfake*, riguarda anche i fornitori e *deployer* che utilizzano i sistemi di IA in grado di creare contenuti consistenti in testi «generati o manipolati dall'IA «pubblicat[i] allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico» (art. 40, n. 4, Considerando 134 *AI ACT*)⁷⁵. Trattandosi, pertanto, di una nuova tipologia di *fake news*, prodotte specificamente tramite IA generativa, ci si chiede se esse possano opportunamente definirsi *AI fake news*. Tuttavia, si ritiene necessario precisare che la nozione di *AI fake news* non si rinviene in alcun testo normativo, tantomeno nell'*AI ACT*. Nonostante ciò, la previsione concernente gli obblighi previsti a tutela dei diritti della persona relativi ai contenuti audio, video o immagine, nonché ai testi generati o manipolati da sistemi di IA, di cui all'articolato normativo all'esame, sebbene non la espliciti come invece accade per i *deepfake* sembra – a parere di chi scrive – sottenderla in quanto dedica a tale ultima tipologia di contenuti specifiche previsioni, del pari di quelle previste per gli altri contenuti.

A tal proposito, avuto riguardo alle tutele previste, risulta centrale la previsione di cui all'art. 50, par. 4, *AI ACT*, come chiarita anche dal Considerando 134. Nel caso specifico di *deepfake*, invero, fornitori e *deployer* devono chiaramente indicare che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente, etichettando di conseguenza l'output dell'intelligenza artificiale e divulgandone l'origine artificiale. Un analogo obbligo è previsto in capo ai fornitori e *deployer* di un sistema di IA che genera o manipola un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. In tale caso essi rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. È prevista un'eccezione a tali obblighi, per entrambe le previsioni, in caso di usi autorizzati dalla legge per rilevare, prevenire, indagare e perseguire

il quale sono stati identificati i principali aspetti di tutela dei diritti della persona che i responsabili politici devono prendere in considerazione per prevenire gli impatti negativi dei *deepfake*.

⁷³ Le tecnologie *deepfake*, sviluppate come ausilio agli effetti speciali cinematografici, erano inizialmente molto costose e poco diffuse. L'espressione *deepfake* è stata coniata nell'ambito della piattaforma sociale *Reddit*. Si trattava del nome dell'utente che aveva creato e reso disponibile *FakeApp*, applicazione di IA creata con lo scopo di fare satira e successivamente diffusa in altri ambiti. Su tale genesi si veda D.L. Suing, *Deep fakes and Disinformation in Asia*, in M. Filimowicz (a cura di), *Deep Fakes. Algorithms and Society*, New York, 2022, in partic. 25.

⁷⁴ Queste tecniche si differenziano significativamente dall'approccio tradizionale della programmazione, nel quale un programmatore definisce un algoritmo che sia in grado, attraverso la codifica di una serie di operazioni, di trasformare deterministicamente dei dati di input nei dati di output desiderati. Nell'IA, invece, anziché concentrarsi sulla formalizzazione di un algoritmo deterministico si costruisce un modello (secondo un approccio induttivo o deduttivo) in grado di catturare le informazioni necessarie per derivare conoscenza in modo automatico a partire dai dati disponibili. Sul tema si veda N. Cristianini, *La scorciatoia*, Bologna, 2023.

⁷⁵ Tra questi sistemi di IA vi è *AI News Generator* della società *Open AI*.

reati.

Non manca, nel contesto di tale disciplina, l'attenzione riposta nel bilanciamento con altri diritti e libertà. È difatti espressamente previsto, per i contenuti *deepfake*, che tale obbligo di trasparenza non deve essere interpretato come un impedimento al diritto alla libertà di espressione e alla libertà delle arti e delle scienze come garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare quando il contenuto faccia parte di un'opera evidentemente creativa, satirica, artistica o di finzione, sebbene debbano comunque essere rispettate adeguate tutele per i diritti e le libertà di terzi (Considerando 134 *AI ACT*). In questo caso gli obblighi di trasparenza si limitano alla divulgazione dell'esistenza di tale contenuto generato o manipolato in modo da non compromettere la visualizzazione o il godimento dell'opera. Di tal guisa l'obbligo di informare che il testo è stato generato o manipolato artificialmente non si applica se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale, e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto⁷⁶.

La tutela predisposta non è scissa da altre previsioni volte a indirizzare in senso antropocentrico l'impiego delle tecnologie *deepfake* e *AI fake news*. Si tratta del previsto coordinamento con la disciplina relative alla gestione delle segnalazioni di contenuti illegali che i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni ricevono, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2065, noto come *Digital Services Act (DSA)*⁷⁷ (Considerando 136 *AI ACT*).

Si colloca in tale contesto la proposta di legge nazionale presentata nell'ottobre scorso⁷⁸ che, in attesa di un quadro regolatorio complessivo, anche in attuazione dei regolamenti europei, mira a introdurre disposizioni normative per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo l'etichettatura univoca, ad esempio «*AI made/prodotto da IA*» o filigrana, secondo modalità definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, la quale è anche responsabile del monitoraggio e dell'applicazione della legge in oggetto. La proposta si pone in linea con i risultati degli studi finora condotti a livello europeo⁷⁹ in merito alle soluzioni di etichettatura per i contenuti *deepfake*.

Si noti come, coerentemente con quanto previsto dall'*AI ACT*, anche la proposta di legge pone attenzione a tutti i contenuti editoriali, non soltanto video, immagini e voci ma anche testi che sono creati in tutto o in parte da sistemi di IA. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto del Regolamento, è specificato⁸⁰ che l'etichetta e l'avviso agli utenti – avviso del fatto che il contenuto è stato creato in tutto o in parte da un sistema di IA – devono essere riportati e forniti all'inizio e alla fine del contenuto.

È infine prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 67, c.

⁷⁶ È compito dell'Ufficio europeo per l'IA, «*European Artificial Intelligence Office (AI Office)*», istituito tramite l'*AI ACT* (art. 3, n. 47, *AI ACT*), incoraggiare e facilitare la creazione di codici di condotta a livello dell'Unione per agevolare l'attuazione efficace degli obblighi relativi al rilevamento e all'etichettatura dei contenuti artificialmente generati o manipolati (art. 50, n. 7, *AI ACT*). Inoltre, è attribuito alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione sull'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura e alla rilevazione di contenuti generati o manipolati artificialmente.

⁷⁷ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). Per una ampia analisi si veda M. Orofino, *Il Digital Service Act tra continuità (solo apparente) ed innovazione*, in F. Pizzetti (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, cit., 134 ss.

⁷⁸ A.C. 1514 d'iniziativa parlamentare presentata il 25 ottobre 2023.

⁷⁹ R. Hamon, I. Sanchez, D. Fernandez Llorca, E. Gomez, *Generative AI Transparency: Identification of Machine-Generated content*, European Commission, Ipsra, 2024; EPRS, *Generative AI and watermarking*, dicembre 2023.

⁸⁰ Art. 2, c. 2 della proposta A.C. 1514.

9, *Testo unico dei servizi di media audiovisivi* (d.lgs. n. 208/2021)⁸¹.

5. Considerazioni conclusive. Il diritto all'identità personale come cardine della protezione della dignità della persona nell'era del deepfake. La diffusione di prodotti dell'IA generativa, in special modo *deepfake* e *AI fake news* – questi ultimi come definiti in questo lavoro (si veda *supra* par. 4) – è notevolmente aumentata e con essa i molteplici rischi ad essa connessi. Tra questi, come visto, vi è il pericolo derivante dall'impiego di tali tecnologie allo scopo di influenzare l'opinione pubblica, con conseguente ricaduta sulla tutela dell'autodeterminazione informativa⁸².

Fin dalle sue prime sentenze la Corte costituzionale si è soffermata sul carattere fondamentale dell'art. 21 Cost., in quanto «pietra angolare dell'ordine democratico»⁸³, sia nella sua declinazione di libertà di informare, che di essere informati. Il tema della disinformazione online⁸⁴ è centrale ma non è l'unico aspetto della tutela dei diritti della persona ad essere coinvolto⁸⁵.

È altresì vero, come sancito dalla Consulta, che nella complessa dinamica delle relazioni sociali che si basano e si nutrono di informazioni, il diritto all'identità personale assume un rilievo primario. Averne riguardo completa l'indagine condotta nel presente scritto, nel solco del «principio di dignità»⁸⁶. Esso rientra tra i diritti che formano il «patrimonio irretrattabile della persona umana»⁸⁷, tutelati e garantiti dall'art. 2 Cost., norma che tutela la persona umana

⁸¹ In tale contesto non mancano iniziative di autoregolazione. Il 16 gennaio 2024 la società *Open AI*, gestrice di *ChatGPT*, ha adottato delle linee guida interne contro l'uso dell'IA nelle campagne di disinformazione, principalmente in ragione delle numerose tornate elettorali che si avvicineranno nel 2024 in tutto il mondo. Il documento è consultabile al seguente link <https://openai.com/blog/how-openai-is-approaching-2024-worldwide-elections>. *Open AI* ha assunto l'impegno di anticipare minacce come i *deepfake* ingannevoli, le operazioni di influenza su larga scala e l'impiego di *chatbot* per impersonare candidati nel corso delle elezioni. Inoltre, per quanto concerne i contenuti generati o manipolati da IA la medesima società ha assunto l'impegno di segnalare contenuti riconosciuti come tali e, con apposito strumento, ha invitato gli utenti a etichettare i propri contenuti *deepfake* contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

⁸² A. Papa, *L'impatto della disintermediazione informativa nei processi di formazione dell'opinione pubblica. Quale (problematica) prospettiva nella "democrazia della comunicazione"*, in *Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione*, 1, 2022, 7 ss., in partic. 14 ss.

⁸³ Corte cost., sent. n. 84/1969, punto 5 del *Considerato in diritto*. Si vedano A. Valastro, *Art. 21*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006; P. Barile, S. Grassi, *Informazione (libertà di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, App. IV, Torino, 1983; P. Costanzo, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto pubbl.*, VIII, Torino, 1993.

⁸⁴ Della vasta bibliografia sul tema della libertà di manifestazione del pensiero in questa sede è possibile citare solo S. Foix, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; L. Paladin, *La libertà di informazione*, Torino, 1979; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, Padova, 1992, 383 ss. Con particolare riguardo al tema della disinformazione online si veda A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2021, in partic. 55-75; Id., *"Democrazia della comunicazione" e formazione dell'opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, 1, 2017, 1 ss.; Id., *L'impatto della disintermediazione informativa nei processi di formazione dell'opinione pubblica. Quale (problematica) prospettiva nella "democrazia della comunicazione"*, cit.; P. Bilancia, *El difícil control de la malinformación y la desinformación en los sistemas democráticos contemporáneos*, in AA. VV., *Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital*, cit., 2023, 367 ss.

⁸⁵ Anche il cyberbullismo è tra i rischi connessi all'uso di *deepfake* in quanto tramite tale tecnologia possono essere creati contenuti per denigrare e screditare le persone coinvolte.

⁸⁶ S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, cit., in partic. 14.

⁸⁷ Corte cost., sent. n. 13/1994, punto 5.1 del *Considerato in diritto*, con commento di A. Pace, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 1994, 103 ss.

considerata complessivamente e in tutti i suoi modi di essere⁸⁸.

A ben vedere, difatti, l'obiettivo di orientare in senso antropocentrico il funzionamento e l'uso delle più recenti tecnologie, tra le quali la tecnologia *deepfake*, presuppone un costante e parallelo intervento di regolazione giuridica, sia in termini di regole armonizzate, sia in attuazione dei margini di manovra rimessi agli Stati⁸⁹, e ciò al fine di garantire sempre più efficaci modalità di tutela del diritto all'identità personale, del rispetto della persona e delle prerogative all'uopo apprestate. La persona, la cui identità compare in un *deepfake*, perde il dominio non solo sulla propria immagine ma anche sulle proprie convinzioni e sui propri pensieri, che vengono distorti tramite la rappresentazione di dichiarazioni e azioni che non hanno corrispondenza nella dimensione della realtà.

In definitiva ciò comporta una lesione della sfera di dominio che l'individuo ha sui propri dati personali che, a ben vedere, con dovuta eccezione per le previsioni dell'*AI ACT* prese in considerazione in questo saggio, ancora manca di un compiuto sostrato tangibile per il diritto in termini di effettività della tutela⁹⁰. Ciò per svariate ragioni, che possono ravvisarsi sia nella mancata cogenza delle previsioni in materia, che ancora si collocano nella prospettiva *de iure condendo* a livello europeo e nazionale, sia con riguardo al fondamento costituzionale della tutela che può essere colto con immediatezza solo con riguardo alla dignità della persona, che rappresenta la «sintesi» di eguaglianza e libertà e si esprime con la modalità del rispetto dell'autodeterminazione della persona⁹¹. Come emerso da questa indagine (si veda *supra* par. 2) anche la ricorrente tecnica di tutela dei dati personali (che vede, per il tramite delle clausole generali di rinvio al *GDPR* riportate nei numerosi regolamenti in materia, il *GDPR* medesimo collocarsi al rango di normativa madre nell'ambito del sistema delle fonti europee di rango primario) se da una parte conduce al consolidamento di un minimo comune di tutela, dall'altro rischia di indebolirne la portata tramite una stratificazione dovuta alla frammentazione dei settori del mercato dei dati e al tentativo di tutelare i dati di soggetti fragili (tra i quali i minori⁹²). Si aggiunga la continua evoluzione di tali tecnologie che di fatto sfuggono a una concreta, compiuta, sistematizzazione anche ad opera del diritto.

In breve, i *deepfake* possono generare realtà e contesti inesistenti, rappresentando una minaccia per la dignità dell'individuo coinvolto senza il proprio consenso⁹³. L'utilizzo del *deepnude*, quale particolare tipologia di *deepfake* tramite la quale la persona, del tutto ignara, può essere rappresentata in situazioni compromettenti rappresenta un rischio estremo per la tutela dell'identità personale. Tali contenuti possono facilmente essere impiegati per intimidire l'individuo al fine di sottoporlo a estorsioni in cambio della mancata diffusione e cancellazione.

È dunque possibile cogliere lo stretto legame intercorrente tra l'impiego delle tecnologie

⁸⁸ P. Zatti, *Il diritto all'identità personale e l'applicazione diretta dell'art. 2 Cost.*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), *Il diritto alla identità personale. Un seminario promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e del Centro Studi e Documentazione Giuridica*, Padova, 1981, 53 ss.

⁸⁹ B. Ponti, *Attività amministrativa e trattamento dei dati personali. Gli standard di legalità tra tutela e funzionalità*, cit., in partic. 26.

⁹⁰ In tal senso si può richiamare l'insegnamento di R. Sacco, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Bologna, 2015.

⁹¹ S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, cit., in partic. 15.

⁹² G. Cámara Villar, *Diritto all'educazione, pluralismo e società aperta nell'era digitale*, cit.

⁹³ Tale esigenza di tutela appare senz'altro recepita nel dibattito USA che ha condotto al *No AI Fraud Act* (la proposta è consultabile al link <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/6943/titles?s=1&r=29>; tra le proposte in materia vi è anche il *Deep Fakes Accountability Act* consultabile al link <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2395/text>), la proposta di legge in cui si riconosce ufficialmente che ogni individuo ha un diritto di proprietà sulla propria immagine e voce, rendendo di fatto illegale l'uso dell'intelligenza artificiale per la clonazione di una persona.

deepfake e il rispetto dell'identità personale proprio nel riconoscimento di quest'ultima quale «diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale»⁹⁴, come sancito nella decisione che segna l'ingresso nel nostro ordinamento giuridico del diritto in oggetto⁹⁵.

La Suprema Corte ha difatti affermato come sia meritevole di tutela l'interesse del soggetto a «essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta [...] [Si tratta dell'interesse] a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale»⁹⁶.

In altre parole, come statuito dalla Corte medesima in un noto caso, l'identità personale consiste nel «bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità»⁹⁷. Potrebbe, dunque, dirsi che l'identità personale possiede una *vis expansiva* tale per cui, lungi dall'essere mera individuazione del soggetto cui si riferisce, si sostanzia nella espressione della personalità individuale all'interno della società, in quel «diritto ad essere se stesso»⁹⁸ connaturato, appunto, alla dimensione sociale dell'individuo⁹⁹.

A partire da tali pronunce, a bene vedere, è stato effettuato un uso sempre più esteso e un riferimento sempre più costante a tale diritto, con conseguente espansione del suo oggetto. Il riferimento è al riconoscimento, avvenuto ad opera della Consulta, nel solco dell'art. 2 Cost., del diritto a ottenere un cognome rappresentativo della compagine familiare¹⁰⁰, e del diritto a conoscere le proprie origini¹⁰¹, nonché del diritto all'identità di genere¹⁰².

Nelle more della chiusura di questo scritto, la Corte costituzionale si è pronunciata sul riparto di competenza legislativa concernente la disciplina del trattamento dei dati personali tramite la sentenza n. 69 del 2024¹⁰³. La dichiarata incostituzionalità della disposizione della legge regionale della Regione Puglia che prevedeva ai fini dell'accreditamento delle strutture sociosanitarie l'istallazione di sistemi di videosorveglianza quale forma di prevenzione di condotte di maltrattamento o di abuso in danno di persone vulnerabili, sottende la scelta, insita nel sistema multilivello di tutela della protezione dei dati personali, di valorizzare un nucleo irriducibile e condiviso tra gli Stati di tutela della persona in rapporto alla protezione dei propri dati personali. Pertanto, sarà compito del legislatore statale, nell'ambito del margine di manovra che i regolamenti europei gli lasceranno, disciplinare la concreta attuazione di tali

⁹⁴ Pretore di Roma, 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1974, c. 514. Sull'argomento A. Gambaro, *Diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 519 ss.

⁹⁵ G. Alpa, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2, 1989, 464 ss.; Id., *Il diritto di essere se stessi*, Milano, 2021; V. Zeno-Zencovich (voce) *Identità personale*, *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino 1993, 301 ss.; G. Pino, *L'identità personale*, in AA. VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Torino, 2005, 367 ss.; C. Leanza, *L'identità personale nell'era telematica: l'identità digitale*, in *Dir. di fam. e delle persone*, 4, 2023, 1807 ss.

⁹⁶ Cass., sez. I civ., sent. n. 3769/1985, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, 647.

⁹⁷ Cass., sez. I civ., sent. n. 978/1996, in *Foro it.*, 1996, I, 1253.

⁹⁸ Corte cost., sent. n. 13/1994, punto 5.1 del *Considerato in diritto*.

⁹⁹ «[L']identità è il frutto di interazioni sociali, che si radica sì nello spazio privato, ma poi si esplicita e si precisa nello spazio pubblico», così V. Zeno-Zencovich (voce) *Identità personale*, cit., in partic. 301.

¹⁰⁰ Oltre alla già citata Corte cost., sent. n. 13/1994, vi sono anche le sentenze n. 297/1996, n. 120/2001 e n. 131/2022.

¹⁰¹ Corte cost., sentt. n. 216/1997, n. 170/1999, n. 112/1999; Corte cost., sentt. n. 494/2002, n. 425/2005, n. 278/2013, n. 272/2017 e sent. nn. 32/2021 e 33/2021.

¹⁰² Corte cost., sentt. n. 98/1979, n. 161/1985, n. 221/2015, nn. 180/2017 e 185/2017.

¹⁰³ Anche nella precedente sent. n. 271/2005 la Consulta si era pronunciata sul riparto di competenza in materia. In commento v. S. Foà, *Tutela della privacy e sistemi informativi regionali: il potere normativo regionale è riconosciuto solo se richiama e rispetta il codice sul trattamento dei dati personali*, in *Federalismi.it*, 3/2006, 1 ss.

tecnologie avendo riguardo al fatto che i vincoli posti in Costituzione, come noto, operano essenzialmente in via negativa e pertanto nell'interpretazione degli stessi in rapporto alle nuove tecnologie algoritmiche egli dovrà averne riguardo, nel compito di preservare il contenuto di stampo pluralista di cui la Costituzione è permeata.

Inoltre, nel maggio 2024, è stata adottata la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto¹⁰⁴. L'art. 7 della Convenzione, rubricato «*Human dignity and individual autonomy*», prevede che «*[e]ach Party shall adopt or maintain measures to respect human dignity and individual autonomy in relation to activities within the lifecycle of artificial intelligence systems*».

Il rilievo è particolarmente significativo ai nostri fini. La necessità di un quadro normativo armonizzato che garantisca che la tecnologia, guidata dagli algoritmi, operi in armonia con i principi giuridici fondamentali che governano la nostra società, porta ad una riduzione del rischio che i valori algoritmici possano sovrastare i valori giuridici condivisi¹⁰⁵ nel funzionamento delle più recenti tecnologie di IA.

In quest'ottica, non è da trascurarsi il dato per cui l'art. 1, d.lgs. n. 199/2003, c.d. *Codice privacy*, normativa nazionale di rango primario di riferimento per la materia, oggi integrata con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679, prevede che «[i]l trattamento dei dati personali avviene [...] nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona»¹⁰⁶.

Come emerso dall'indagine condotta nel presente scritto, invero, il passaggio dalla società digitale a quella algoritmica ha generato una rinnovata e più profonda riflessione giuridica. Far luce sulle caratteristiche del paradigma di garanzia costituzionale dei diritti della persona in rapporto alle tecnologie di IA e più recentemente di IA generativa, conduce a prendere atto del fatto che le garanzie previste a tutela dei principi di eguaglianza, libertà e autodeterminazione non possono non convergere con riguardo alla prerogativa dell'individuo di mantenere il dominio sui propri dati in rapporto ai sistemi di IA. Si tratta dei principi che costituiscono le fondamenta su cui si basa l'intero sistema giuridico, recentemente condivisi anche a livello sovranazionale proprio in rapporto alla tutela della dignità.

Abstract. La disciplina giuridica di riferimento per la tutela dei diritti della persona coinvolti dall'impiego, sempre più pervasivo, delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa è attualmente contenuta nel testo del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

¹⁰⁴ Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, CM(2024)52-final, adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 maggio 2024. Il testo della Convenzione è reperibile al link [https://search.coe.int/cm/#{%22CoEObjectId%22:\[%220900001680afb122%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]}](https://search.coe.int/cm/#{%22CoEObjectId%22:[%220900001680afb122%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}). La Convenzione è stata redatta sulla base dei lavori svolti dal Comitato sull'intelligenza artificiale del Consiglio d'Europa (CAI), organismo intergovernativo, che ha riunito gli Stati membri del Consiglio d'Europa, l'Unione europea e altri undici Stati non membri (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Giappone, Israele, Messico, Perù, Santa Sede, Stati Uniti d'America e Uruguay), nonché rappresentanti del settore privato, della società civile e del mondo accademico, che hanno partecipato in qualità di osservatori.

¹⁰⁵ F. Balaguer Callejón, *La costituzione dell'algoritmo*, cit., *passim*; A. Aguilar Calahorra, *Valores constitucionales y sociedad digital*, in Aa. Vv., *Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital*, cit., 2023, 113 ss.

¹⁰⁶ Inoltre, l'art. 2, nella sua formulazione originaria, prevedeva che «il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato». In senso analogo nella *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales* il riferimento alla dignità si rinviene nel *Preámbulo*, ed è operato tramite il richiamo alla sentenza del Tribunal Constitucional n. 94 del 4 maggio 1998.

L'indagine su quali siano le estrinsecazioni della dignità umana in rapporto a tale nuova tecnologia conduce ad un esame trasversale delle disposizioni del Regolamento previste a garanzia dei principi di eguaglianza, libertà e autodeterminazione della persona. Il saggio si conclude con riguardo all'analisi degli aspetti previsti a tutela, in primo luogo, del diritto all'identità personale contenuti nella proposta di disciplina nazionale in materia di *deepfake*.

Abstract. The regulatory framework for the protection of individual rights affected by the increasingly pervasive use of generative artificial intelligence technologies is currently found in the European Union's Regulation on artificial intelligence. The investigation into the manifestations of human dignity in relation to this new technology leads to a cross-sectional examination of the provisions of the Regulation, intended to ensure the principles of equality, freedom, and self-determination of the individual. The essay concludes with a focus on the protective measures, especially regarding the right to personal identity, included in the proposed national legislation on deepfake.

Parole chiave. intelligenza artificiale generativa – dignità umana – *deepfake* – diritto all'identità personale – *AI ACT*.

Key words. generative artificial intelligence – human dignity – deepfake – right to personal identity – *AI ACT*.